

Decreto Ministeriale del 28/02/1994

Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti.

Gazzetta Ufficiale Italiana n° 53 del 05/03/1994

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 che demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione il compito di stabilire le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1989, n. 360, che prevede, tra l'altro, la possibilità di limitare la circolazione degli autoveicoli per esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che attribuisce al Ministro dei trasporti la facoltà di prevedere con propri decreti e criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione dei veicoli a motore finalizzata, tra l'altro, all'accertamento del rispetto dei limiti prescritti agli stessi per le emissioni inquinanti;

Vista l'appendice VIII, art.237 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che stabilisce i valori delle emissioni inquinanti nei limiti previsti dalla direttiva n. 92/55/CEE ;

Visto il decreto 12 novembre 1992 del Ministro dell'ambiente , di concerto con il Ministro dei trasporti ed altri che all'allegato 3, punto 8.1, attribuisce allo stesso Ministro dei trasporti la facoltà di autorizzare imprese esercenti attività di autoriparazioni ad eseguire il controllo delle emissioni inquinanti degli autoveicoli;

Decreta:

Art. 1

1. Le imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione sono quelle iscritte nel registro di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nelle sezioni "meccanica e motoristica" o "elettrauto".

2. Le procedure di controllo sono quelle indicate nella direttiva n. 92/55/CEE richiamata nell'appendice VIII, art.237 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

3. Il controllo delle emissioni allo scarico deve essere effettuato, per i veicoli dotati di motore ad accensione comandata, con le apparecchiature conformi alla tabella CUNA NC 005-05 e, per i veicoli dotati di motore ad accensione spontanea, con le apparecchiature conformi alla tabella CUNA NC 005-11.

Art. 2

1. I controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli ai fini della limitazione alla circolazione degli stessi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, devono essere eseguiti secondo quanto previsto all'art. 1.

2. L'attestazione dell'aver avuto controllo, valida su tutto il territorio nazionale, dovrà essere effettuata mediante rilascio di bollino autoadesivo, conforme all'allegato al presente decreto e da applicare sul parabrezza del veicolo interessato. Sul retro di detto bollino dovrà essere apposto il timbro dell'impresa di cui all'art. 1, comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

(omissis)

ALLEGATO